



CITTA' di PONTIDA

Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 8 del 27/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA DELL'ABROGAZIONE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di gennaio alle ore 09:00, nella sala aperta al pubblico presso la Sala Consiliare "Pinamonte da Vimercate" sita in Via Lega Lombarda n. 52;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono oggi convocati in sede deliberante i componenti del Consiglio Comunale.

Prima convocazione, seduta pubblica

All'appello risultano:	PRESENTI	ASSENTI
CAROZZI LUIGI	SI	
VANALLI PIERGUIDO	SI	
CORTI PAOLO	SI	
LOCATELLI MATTEO		SI
MAZZOLENI EMIL	SI	
BONFANTI SIMONA	SI	
CODALLI ATTILIO	SI	
ACQUAROLI IVANO	SI	
RIGAMONTI IVAN	SI	
RIGAMONTI FABIO		SI
LEONI FRANCESCO		SI
GHILARDI GIONATA		SI
SANA GIOVANNI	SI	
TOTALE	9	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Luigi Carozzi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA DELL'ABROGAZIONE PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, legge n. 14/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevede, a partire dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore per la fruizione di servizi comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti, componente per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della L. 147/2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili TASI;

VISTI inoltre gli art. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014 n. 68, nonché la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

PRESO ATTO CHE l'articolo 1, comma 26, della L. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all'art. 172 che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è stato differito al 31.03.2017 con Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244;
- il comma 683 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è abolito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

VISTE le nuove disposizioni normative inerenti la fiscalità locale sugli immobili apportate all'art. 1 della L. 208/2015 per l'anno d'imposta 2016, ed in particolare:

- l'esenzione per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 disposta dal comma 14 lettere a) e b);
- l'abolizione della quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale, altresì prevista dal comma 14 lettera a);

- la riduzione della tassazione per i "beni merce" prevista dal comma 14 lettera c);
- la riduzione al 75% della TASI per gli immobili locati a canone concordato prevista dal comma 54;

PRESO ATTO CHE per effetto dei commi 10, 14 e 15 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che hanno modificato tra l'altro l'art. 13 del D.L. 201/2011 e l'art. 1 comma 669 della L. 147/2013, si ritengono altresì assimilate per legge ad abitazione principale e quindi esenti da TASI:

1. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;
4. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO CHE, sulla scorta di tutto il dettato normativo sopra rappresentato, per l'anno 2018 le abitazioni principali, le pertinenze delle stesse e le previste assimilazioni di legge sono state esentate da TASI;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, come da elenco dettagliato ma non esaustivo (All. 1), i servizi, le prestazioni, le attività e le opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO necessario, per l'anno 2018, di abolire la TASI;

con la seguente votazione:
favorevoli
contrari
astenuti

DELIBERA

di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di ABOLIRE, per l'anno 2018, il pagamento della TASI di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 232/2016;

di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi del D.L. 88/2014;

di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet e all'albo pretorio del Comune di Pontida;

successivamente

Con n. 8 voti favorevoli, n. contrari (0), n. 1 astenuti (Sana) espressi in forma palese a norma di legge

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000;

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI): CONFERMA DELL'ABROGAZIONE PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti disposizioni normative.

Pontida, 20/01/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti disposizioni normative.

Pontida , 20/01/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Luigi Carozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà affisso in copia all'Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pontida, li

il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, quindi lo stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pontida, li

il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò
